



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per la trasformazione digitale*

*Il Capo del Dipartimento*

## **DECRETO DI APPROVAZIONE**

del Contratto Esecutivo stipulato in data 28 giugno 2023 con l'operatore economico RTI composto da Enterprise Services Italia S.R.L. (Mandataria), Datamanagement Italia S.p.A., Digitouch Technologies S.r.l., DS Tech S.r.l., Eustema S.p.A., Exprivia S.p.A., Key Partner S.r.l., Links Management and Technology S.p.A., Lutech S.p.A., Parsec 3.26 S.r.l. (mandanti), di cui all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 7314884 del 28/06/2023, in adesione all'Accordo Quadro CONSIP per Servizi Applicativi in ottica Cloud e PMO 2 per le PAC (ID 2483) - Lotto 1 avente ad oggetto *affidamento di Servizi Professionali ICT per la messa in esercizio, la manutenzione e la conduzione applicativa e sistemistica delle applicazioni e dei progetti realizzati in ambiente cloud AWS, strumentali alla realizzazione del progetto "Competenze digitali di base" - Investimento 1.7 del PNRR (Missione 1 - Componente 1 – Misure 1.7.1 "Servizio Civile Digitale" e 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale")*, a valere sul sub-investimento 1.7.2.

**CUP: J51F23000490006 - CIG: 9847671B2E**

**Decreto n.124/2023 - PNRR**

**VISTO** il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

**VISTO** il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e s.m.i., recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

**VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019, e in particolare gli artt. 29 e 31;

**VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

**VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", e, in particolar modo, l'articolo 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

**VISTO** il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 6-bis che prevede che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni

tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ed in particolare gli artt. 6 e 7 che riguardano la comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse e l’obbligo di astensione;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ed in particolare l’articolo 24-ter, concernente “Regole tecniche per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana”;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e in particolare l’articolo 41, comma 1 che ha modificato l’art.11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti d’investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*;

**VISTA** la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 recante “Attuazione dell’art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter , 2 -quater e 2 -quinqies , della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art.41, comma 1, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

**VISTO** il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 “Procedura di segnalazione di illeciti o di irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. whistleblower);

**VISTO** il Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2014;

**VISTA** la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

**VISTA** la Direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”;

**VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023 concernente l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2023 - 2025 (P.I.A.O.), in corso di registrazione alla Corte dei Conti;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2022, con cui è stato approvato il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

**VISTO** il decreto del Segretario generale 24 luglio 2019, recante l'organizzazione interna del Dipartimento per la trasformazione digitale;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" convertito, con modificazioni, in legge 16 dicembre 2022, n. 204;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Senatore Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;

**VISTO** l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, ai sensi del quale il Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art.9 comma 2 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 *"Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegna, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;

**VISTO** l'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** in particolare l'art. 61 del citato Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 che al comma 3 precisa: *"esiste un conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona" che partecipa all'esecuzione del bilancio "è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto";*

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art.17 *"Danni significativi agli obiettivi ambientali"*;

**VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

**VISTA** la Decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;

**VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

**CONSIDERATO** che l'art. 5, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, "Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»;

**VISTO** in particolare l'art. 22, co. 1 del citato Regolamento (UE) 2021/241 rubricato *"Tutela degli interessi finanziari dell'Unione"* secondo il quale gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, *"adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio.";*

**VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241;

**VISTA** la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia", notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** il Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e resilienza (indicatore 7. Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati);

**CONSIDERATE** le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla "*Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia*";

**CONSIDERATI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il principio del superamento del divario territoriale;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101;

**VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTO** l'articolo 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale quale

struttura presso la quale istituire l'Unità di Missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021;

**VISTO** il decreto interministeriale del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, recante l'organizzazione interna della predetta Unità di missione;

**VISTO** l'art. 9, primo comma, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, che attualmente prevede che *"Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente"*;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia" convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.133;

**VISTO** il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e in particolare l'art.10 recante "Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge. 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

**VISTO** il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

**VISTA** la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante "PNRR - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

**VISTA** la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

**VISTA** la Circolare del del 30 dicembre 2021, n. 32 della Ragioneria Generale dello Stato recante "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";

**VISTA** la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante "Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

**VISTA** la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";

**VISTA** la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 della Ragioneria Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

**VISTA** la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21, della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

**VISTA** la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 della Ragione Generale dello Stato recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";

**VISTA** la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 della Ragione Generale dello Stato recante: "Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative";

**VISTA** la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 della Ragione Generale dello Stato recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";

**VISTA** la Circolare dell'11 agosto 2022 n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato recante: "Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR";

**VISTA** la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 della Ragioneria generale dello Stato recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";



**VISTA** la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

**VISTA** la Circolare del 15 giugno 2022, n. 1 dell'Unità di Missione PNRR recante “Politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i rischi di conflitti di interesse e di doppio finanziamento”;

**VISTO** il *Manuale di attuazione della Politica antifrode* - all. 36 del Sistema di gestione e controllo dell'Unità di Missione PNRR - approvato con decreto del Coordinatore n. 5 del 12 agosto 2022;

**VISTA** la Circolare del 23 settembre 2022, n. 2 dell'Unità di Missione PNRR recante “Tutela della sana gestione finanziaria –Indicazioni ai fini dell’attuazione degli interventi”;

**VISTA** la Circolare del 28 dicembre 2022, n. 3 dell'Unità di Missione PNRR recante “Indicatori per il monitoraggio e la valutazione del PNRR”;

**VISTA** la circolare del 13 marzo 2023, n. 10 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;

**VISTA** la Circolare del 22 marzo 2023 n. 11 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;

**VISTA** la Circolare del 14 aprile 2023 n. 16 della Ragioneria Generale dello Stato recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2023, recante “Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»”;

**VISTO** il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

**CONSIDERATO** che la citata Tabella A così come modificata dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2023, individua il Dipartimento per la trasformazione digitale quale amministrazione titolare di Intervento della Misura 1.7 “Competenze digitali di base” della Missione 1 – Componente 1 del PNRR;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13/10/2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Cecilia Rosica l’incarico di Coordinatore dell’Unità di Missione del Dipartimento per la trasformazione digitale;

**VISTO** il decreto del Segretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28/09/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio per l’indirizzo tecnologico del Dipartimento per la trasformazione digitale al cons. Paolo Donzelli a decorrere dal 1/10/2022;

**DATO ATTO** che il Coordinatore dell'Unità di Missione, dott.ssa Cecilia Rosica, è stata delegata ad operare sulla contabilità speciale n. 6288 del PNRR con nota prot. DTD-0004424-P-02/12/2022 del Capo del Dipartimento, con la quale sono stati confermati i contenuti della nota prot. n. DTD\_PNRR\_42\_P del 21/12/2021;

**CONSIDERATO** che:

- nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 del PNRR, il Dipartimento coordina l'iniziativa strategica nazionale "Repubblica Digitale", che ha l'obiettivo di ridurre il divario digitale e promuovere lo sviluppo delle competenze digitali di base della cittadinanza;
- ai fini del raggiungimento di tali obiettivi, assumono particolare rilevanza i progetti inerenti l'Investimento 1.7 - Misura 1.7.1 "Servizio Civile Digitale" e Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale";
- per l'attuazione dei suddetti investimenti il Dipartimento ha sviluppato una Piattaforma informatica in ambiente Cloud AWS (di seguito "Piattaforma"), per il monitoraggio e la condivisione delle attività di facilitazione digitale svolte sul territorio, come previsto dalle Misure 1.7.1. e 1.7.2;
- la Piattaforma è stata sviluppata secondo la metodologia "Agile" e i principi Cloud first e Mobile first, alla base del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;

**VISTA** la richiesta dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico che, con e-mail del 25 maggio 2023 con allegato il "Piano dei fabbisogni", ha rappresentato l'esigenza di acquisire *Servizi Professionali ICT per la messa in esercizio, la manutenzione e la conduzione applicativa e sistemistica delle applicazioni e dei progetti realizzati in ambiente cloud AWS, strumentali alla realizzazione del progetto "Competenze digitali di base"* - Investimento 1.7 del PNRR (Missione 1 - Componente 1 – Misure 1.7.1 "Servizio Civile Digitale" e 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale");

**VISTO** l'art. 1, comma 583 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella parte in cui prevede che le amministrazioni statali centrali *"sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa"*;

**CONSIDERATO** che Consip, società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;

**CONSIDERATO** che ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto una "Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto l'affidamento di *Servizi Applicativi in ottica Cloud e PMO 2 per le PAC*" (ID 2483);

**CONSIDERATO** che il suddetto Accordo Quadro, per il Lotto 1, è stato concluso con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che il Fornitore a cui affidare il Contratto esecutivo è stato individuato secondo il principio di "sequenza temporale della relativa quota" quale meccanismo di funzionamento dell'AQ;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
- non è prevista la possibilità di rinnovo del contratto;
- al Fornitore è richiesto di dichiarare il c.d. "titolare effettivo" nel rispetto dell'art.22 del Regolamento UE 2021/2041;
- al Fornitore è altresì richiesto di produrre la documentazione prevista all'art. 47 del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, in quanto si applicano le disposizioni ivi previste per gli appalti finanziati con fondi PNRR, volte a perseguire le finalità relative alle pari opportunità e promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili;
- all'esecutore dell'appalto è richiesto il rispetto dei requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" ("Do No Significant Harm" - DNSH);
- il Contratto esecutivo, redatto sulla base dello schema predisposto da Consip, è stato stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
- per la stipula del Contratto esecutivo non si applica il termine dilatorio ("stand still") di cui all'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del comma 10, lett. b), del medesimo articolo;
- il Contratto esecutivo è divenuto efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'art. 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 50, comma 3, del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021;

**VISTO** l'ordine di "Richiesta preliminare di fornitura" n. 7278893, emesso attraverso la piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) in data 25/05/2023, con il quale è stato inviato al Fornitore il Piano dei fabbisogni;

**VISTO** il Piano Operativo predisposto dal Fornitore, trasmesso a mezzo PEC il 15/06/2023 e acquisito agli atti del Dipartimento con prot. n. DTD-2632-A in pari data, concernente il Piano dei fabbisogni;

**DATO ATTO** che, con la sopra citata PEC del 15/06/2023, il Fornitore ha trasmesso anche:

- la documentazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, rilasciate dalle Società del RTI che allo stato sono designate erogatrici dei Servizi;
- la Garanzia Definitiva relativa al Contratto Esecutivo, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita in data 13 giugno 2023 con COMMERZBANK AG, unitamente alle Certificazioni possedute dalle Società del RTI ai fini della fruizione delle riduzioni previste dalla Normativa

vigente e dalla lex specialis di Gara;

**VISTA** l'e-mail del 22 giugno 2023 dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico che ha verificato l'effettiva corrispondenza del citato Piano Operativo alle esigenze manifestate dal Dipartimento e la sua congruità tecnico-economica in riferimento ai servizi richiesti, ai relativi dimensionamenti e ai costi imputati, oltre ad aver verificato che le tariffe applicate dal Fornitore risultano corrispondenti a quelle fissate da CONSIP nell'aggiudicazione della gara relativa all'Accordo Quadro stesso;

**VISTA** la Determina a contrarre adottata con Decreto n. 100/2023 del 27/06/2023 con la quale è stato autorizzato l'affidamento di *Servizi Professionali ICT per la messa in esercizio, la manutenzione e la conduzione applicativa e sistemistica delle applicazioni e dei progetti realizzati in ambiente cloud AWS, strumentali alla realizzazione del progetto "Competenze digitali di base" - Investimento 1.7 del PNRR (Missione 1 - Componente 1 – Misure 1.7.1 "Servizio Civile Digitale" e 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale")*, a valere sul sub-investimento 1.7.2. mediante adesione all'Accordo Quadro per Servizi Applicativi in ottica Cloud e PMO 2 per le PAC (ID 2483) - Lotto 1, sottoscritto da Consip S.p.A. con l'operatore economico RTI Enterprise Services Italia S.R.L. (Mandataria), Datamanagement Italia S.p.A., Digitouch Technologies S.r.l., DS Tech S.r.l., Eustema S.p.A., Exprivia S.p.A., Key Partner S.r.l., Links Management and Technology S.p.A., Lutech S.p.A., Parsec 3.26 S.r.l. (mandanti), per un importo di € 2.000.124,00 ("Massimale") oltre IVA al 22% e per una durata di 48 mesi (36 di esercizio e 12 di garanzia);

**DATO ATTO** che, con il sopra citato decreto n. 100/2023-PNRR, la dott.ssa Cecilia Rosica è stata delegata alla sottoscrizione del Contratto Esecutivo per conto del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, oltre che alla gestione della procedura sul Portale [www.acquistinretepa](http://www.acquistinretepa.it) in qualità di punto ordinante;

**VISTO** l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 7314884 del 28/06/2023, emesso attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), con il quale è stata perfezionata l'adesione all'Accordo Quadro in oggetto;

**VISTO** il Contratto Esecutivo sottoscritto digitalmente per accettazione dal Fornitore in data 28 giugno 2023 per un importo di € 2.000.124,00 ("Massimale") oltre IVA al 22% e per una durata di 48 mesi (36 di esercizio e 12 di garanzia), trasmesso a mezzo PEC in pari data e acquisito agli atti del Dipartimento al prot. DTD-2870-A del 30/06/2023;

**CONSIDERATO** che la spesa per l'attuazione del sopra citato Contratto Esecutivo è posta a carico della contabilità speciale denominata PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE - CS 6288 intestata al Dipartimento per la Trasformazione Digitale in cui il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce le risorse del PNRR relative alle attività centralizzate dell'Investimento 1.7 - Misura 1.7.2;

**CONSIDERATO** che l'affidamento di cui al presente atto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

**RITENUTO** di dover assolvere agli obblighi previsti dagli artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente;

**RITENUTO** altresì, di dover procedere alla sottoposizione del contratto in argomento agli ordinari controlli di legalità ed amministrativo-contabili mediante l'approvazione del medesimo, ai sensi e per le finalità dell' art. 9, comma 3, DL n. 77/2021;

**SU PROPOSTA** del Coordinatore dell'Unità di missione, Dott.ssa Cecilia Rosica,

Per tutto quanto esposto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

## **DECRETA**

### **ART. 1**

1. È approvato, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Contratto Esecutivo stipulato in data 28 giugno 2023 con l'operatore economico RTI composto da Enterprise Services Italia S.R.L. (Mandataria), Datamanagement Italia S.p.A., Digitouch Technologies S.r.l., DS Tech S.r.l., Eustema S.p.A., Exprivia S.p.A., Key Partner S.r.l., Links Management and Technology S.p.A., Lutech S.p.A., Parsec 3.26 S.r.l. (mandanti), di cui all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 7314884 del 28/06/2023, in adesione all'Accordo Quadro CONSIP per Servizi Applicativi in ottica Cloud e PMO 2 per le PAC (ID 2483) - Lotto 1 avente ad oggetto *affidamento di Servizi Professionali ICT per la messa in esercizio, la manutenzione e la conduzione applicativa e sistemistica delle applicazioni e dei progetti realizzati in ambiente cloud AWS, strumentali alla realizzazione del progetto "Competenze digitali di base" - Investimento 1.7 del PNRR (Missione 1 - Componente 1 – Misure 1.7.1 "Servizio Civile Digitale" e 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione digitale")*, a valere sul sub-investimento 1.7.2. per un importo di € 2.000.124,00 ("Massimale") oltre IVA al 22% e per una durata di 48 mesi (36 di esercizio e 12 di garanzia).
2. L'IBAN dichiarato dall'Operatore Economico ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 136/2010, risulta dalla documentazione trasmessa a mezzo PEC in data 15/06/2023 come indicato in premessa.

### **ART. 2**

1. La spesa relativa al Contratto Esecutivo, pari a € 2.000.124,00, oltre IVA al 22% corrispondente a € 440.027,28, per un importo complessivo di **€ 2.440.151,28 (duemilioni quattrocento quarantamila centocinquantuno/28)** è posta a carico della contabilità speciale denominata PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 intestata al Dipartimento per la Trasformazione Digitale in cui il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce le risorse del PNRR, relative alle attività centralizzate dell'Investimento 1.7 - Misura 1.7.2.

Il presente decreto, unitamente agli atti che ad esso seguiranno, al ricorrere dei presupposti di legge, sarà trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

## Il Capo del Dipartimento

Angelo Borrelli



BORRELLI  
ANGELO  
PRESIDENZA  
CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
31.07.2023  
13:31:14  
GMT+01:00



ROSICA  
CECILIA  
PRESIDENZA  
CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
31.07.2023  
12:52:08  
GMT+02:00



## CORTE DEI CONTI

### UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**Alla**  
**Presidenza del Consiglio dei ministri**  
**Segretariato generale - ROMA**  
[ubr@mailbox.governo.it](mailto:ubr@mailbox.governo.it)

#### RILIEVO

**Oggetto: decreto di approvazione n. 124/2023 PNRR del 31 luglio 2023 del contratto esecutivo stipulato in data 28 giugno 2023 con RTI avente Enterprise services Italia s.r.l. quale mandataria, in adesione all'accordo quadro Consip per "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO 2 per le PAC (id 2483)" - lotto 1 - avente ad oggetto affidamento di servizi professionali ICT per la messa in esercizio, la manutenzione e la conduzione applicativa e sistemistica delle applicazioni e dei progetti realizzati in ambiente cloud, strumentali alla realizzazione del progetto "Competenze digitali di base" - investimento 1.7 del PNRR (missione 1 - componente 1 - misure 1.7.1 "servizio civile digitale" e 1.7.2 "rete dei servizi di facilitazione digitale") - importo di € 2.440.151,28 IVA inclusa**

Al fine di concludere la procedura di controllo del decreto in oggetto, si prega di evidenziare i presupposti, di fatto, che comportano l'assoggettamento del provvedimento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20 del 1994) alla luce dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 che esclude il controllo preventivo in parola per le convenzioni quadro ed i contratti di adesione stipulati dalle amministrazioni dello Stato.

In particolare, nel caso di specie, a differenza di altri, ammessi a registrazione (con nota di osservazione) da parte di questo Ufficio, il Piano dei fabbisogni, elaborato dal Dipartimento e richiamato dal decreto di approvazione (sulla cui base l'operatore economico ha poi redatto un Piano operativo), sembra limitarsi ad una mera ricognizione dei servizi richiesti, tra quelli oggetto dell'accordo quadro stipulato fra Consip e la RTI aggiudicataria della gara.

La predisposizione di un Piano dei fabbisogni, e di un successivo Piano operativo, aventi l'effetto di adattare i servizi offerti dalle convenzioni quadro Consip alle



CORTE DEI CONTI

esigenze dell'Amministrazione, è stato finora considerato, da questo Ufficio, il presupposto di fatto per ritenere assoggettabile al controllo preventivo di legittimità un contratto attuativo di accordo quadro stipulato da Consip.

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore  
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato  
Cons. Cinzia Barisano



CORTE DEI CONTI





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE  
UNITA' DI MISSIONE PNRR

**All'Ufficio del Bilancio e Riscontro**

**Regolarità Amministrativo-Contabile**

**UBRRAC**

**per interoperabilità**

**OGGETTO:** Elementi informativi in merito al rilievo della Corte dei conti concernente il decreto di approvazione n. 124/2023 del 21 luglio 2023 del contratto esecutivo stipulato in data 28 giugno 2023 con RTI avente Enterprise services Italia s.r.l. quale mandataria, in adesione all'accordo quadro Consip per "Servizi applicativi in ottica cloud e PMO 2 per le PAC (id 2483)" - lotto 1 - avente ad oggetto affidamento di servizi professionali ICT per la messa in esercizio, la manutenzione e la conduzione applicativa e sistemistica delle applicazioni e dei progetti realizzati in ambiente cloud, strumentali alla realizzazione del progetto "Competenze digitali di base" - investimento 1.7 del PNRR (missione 1 - componente 1 - misure 1.7.1 "servizio civile digitale" e 1.7.2 "rete dei servizi di facilitazione digitale") - importo di € 2.440.151,28 IVA inclusa.

In merito all'oggetto nel prendere atto di quanto rappresentato si ritiene utile fornire a Codesto Ufficio alcuni elementi informativi a supporto della disamina e del riscontro alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti.

Analogamente ad altri contratti esecutivi, sottoscritti in adesione ad Accordi Quadro Consip, in rapporto all'art. 26, comma 2, della legge n. 488/1999 (che esclude il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sui contratti attuativi di Convenzioni quadro Consip), si evidenzia che, nel caso di specie, le prestazioni richieste all'operatore economico, sulla base dell'Accordo Quadro, risultano adeguate alle esigenze dell'Amministrazione mediante la redazione (e allegazione al contratto) di un "Piano operativo" e di un "Piano dei fabbisogni", personalizzati.

In particolare, il Piano dei fabbisogni predisposto da questo Dipartimento e il successivo Piano Operativo predisposto dall'RTI, avente Enterprise services Italia s.r.l. quale mandataria, non

costituiscono una mera ricognizione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro quanto piuttosto uno specifico adattamento degli stessi alle necessità della scrivente Amministrazione, funzionali all'attuazione della Misura 1.7 del PNRR "Competenze digitali di base".

Infatti, nell'Accordo Quadro sussistono, tra gli altri, servizi rivolti alla migrazione in cloud e alla gestione del portafoglio applicativo che fanno riferimento ad applicazioni possedute dall'Amministrazione, mentre nel caso di specie, il Piano dei fabbisogni non fa riferimento ad un applicativo già in esercizio, ma ad una piattaforma ancora in fase di test/validazione, con conseguente possibilità di dover eventualmente intervenire per correzioni e integrazioni (evolutive) prima di entrare nella fase di esercizio a cui si collegano il completamento della migrazione e l'effettiva gestione.

Alla luce di quanto rappresentato, nel caso di specie, nel rimandare alla definitiva valutazione dell'Organo di Controllo sulla ricorrenza dei presupposti per l'eventuale assoggettamento del provvedimento in oggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20 del 1994 e dell'art. 9 comma 3 del DL 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, si evidenzia che in analogia fattispecie (provvedimento n. 69/2923 del 27/06/2023) la Corte dei conti sulla base delle riferite argomentazioni ha proceduto alla registrazione del relativo atto.

Si resta in attesa della definitiva decisione dell'Organo di controllo.

**Il Coordinatore**

Cecilia Rosica

**Il Capo del Dipartimento**

Angelo Borrelli



BORRELLI  
ANGELO  
PRESIDENZA  
CONSIGLIO DEI  
MINISTRI  
26.09.2023  
17:08:59  
GMT+01:00

Firmato digitalmente da:

CECILIA ROSICA

Data: 26/09/2023 18:02:03



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE CENTRALE DEL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

IL DIRIGENTE

Alla Presidenza **del Consiglio dei ministri**  
Segretario Generale  
[usg@mailbox.governo.it](mailto:usg@mailbox.governo.it)

Dipartimento per i servizi strumentali,  
ufficio patrimonio, gare e contratti  
[DSS@pec.governo.it](mailto:DSS@pec.governo.it)

Dipartimento per la trasformazione  
digitale  
[diptrasformazionedigitale@pecgoverno.it](mailto:diptrasformazionedigitale@pecgoverno.it)

Ufficio centrale per il riscontro di  
regolarità amministrativo contabile  
[ubr@mailbox.governo.it](mailto:ubr@mailbox.governo.it)

Al **Ministero dell'economia e delle finanze**  
Capo di gabinetto  
[ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)

Dipartimento della Ragioneria generale  
dello Stato  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

**Oggetto: Trasmissione deliberazione**



CORTE DEI CONTI

*“Esame e pronuncia sul visto e conseguente registrazione dei seguenti provvedimenti:*

- 1) decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – Dipartimento per i servizi strumentali, ufficio patrimonio, gare e contratti, del 13 luglio 2023, di approvazione del contratto esecutivo sottoscritto in data 27 giugno 2023, con il raggruppamento temporaneo di imprese avente come mandataria la società Enterprise services Italia s.r.l., in adesione all'accordo quadro stipulato da CONSIP s.p.a., per l'affidamento di “servizi applicativi in ottica cloud (SAC 2) – lotto 1”, per l'importo di euro 4.879.829,20, IVA inclusa;*
- 2) decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale - del 31 luglio 2023, n. 124/2023-PNRR, di approvazione del contratto esecutivo stipulato in data 28 giugno 2023, con il raggruppamento temporaneo di imprese avente come mandataria la società Enterprise services Italia s.r.l., in adesione all'accordo quadro stipulato da CONSIP s.p.a. “per servizi applicativi in ottica cloud e pmo 2 per le pac (id 2483) - lotto 1” (funzionale all'attuazione della missione 1 - componente 1 - misure 1.7.1 “servizio civile digitale” e 1.7.2 “rete dei servizi di facilitazione digitale” del PNRR), per l'importo di euro 2.440.151, IVA inclusa.*

Facendo seguito alla comunicazione dell'esito dell'adunanza del 17 ottobre 2023, prot. N. 54378 avente pari data, si trasmette copia conforme all'originale della deliberazione n. SCCLEG/5/2023/PREV, emessa dalla Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, nell'adunanza indicata, concernente i provvedimenti identificati in oggetto.

Francesca PLUCHINOTTA PALMERI

FRANCESCA  
PLUCHINOTTA  
PALMERI  
CORTE DEI  
CONTI  
09.11.2023  
16:39:56  
GMT+01:00



Deliberazione n. 5 SCCLEG/2023/PREV

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**Corte dei conti**

**Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle  
Amministrazioni dello Stato**

formata dai Magistrati: Ermanno Granelli, Presidente;

componenti: Antonio Attanasio, Cinzia Barisano (relatore), Cristiana Rondoni, Luisa D'Evoli, Stefano Castiglione, Marco Boncompagni, Giuseppe Teti, Rossella Bocci, Valeria Franchi, Filippo Izzo, Donato Centrone, Raffaele Maienza, Maura Carta, Ottavio Caleo, Elisabetta Conte.

**nell'adunanza del 17 ottobre 2023**

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI, in particolare, l'art. 3 della legge n. 20/1994 e l'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 e in particolare l'art. 27;

VISTO il "*Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – Dipartimento per i servizi strumentali, Ufficio patrimonio, gare e contratti - in data 13 luglio 2023, di approvazione del contratto esecutivo stipulato in data 27 giugno 2023, con

la società *Enterprise services Italia s.r.l.*, nella qualità di mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le società mandanti Datamanagement Italia s.p.a., DS Tech s.r.l., Eustema s.p.a., Exprivia s.p.a., Key Partner s.r.l., Links Management and Technology s.p.a., Lutech s.p.a., Parsec 3.26 s.r.l., in adesione all'accordo quadro stipulato da CONSIP S.p.A. in data 30 gennaio 2023, per "*servizi applicativi in ottica cloud (SAC 2) – lotto 1*", dell'importo di euro 4.879.829, IVA inclusa;

VISTO il rilievo istruttorio in data 12 settembre 2023 dell'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTE le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, pervenute in data 28 settembre 2023;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale – del 31 luglio 2023, di approvazione del contratto esecutivo stipulato in data 28 giugno 2023, con la società *Enterprise services Italia s.r.l.*, nella qualità di mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le società mandanti Datamanagement Italia s.p.a., DS Tech s.r.l., Eustema s.p.a., Exprivia s.p.a., Key Partner s.r.l., Links Management and Technology s.p.a., Lutech s.p.a., Parsec 3.26 s.r.l., in adesione all'accordo quadro stipulato da CONSIP S.p.A. in data 30 gennaio 2023 per "*per servizi applicativi in ottica cloud e pmo 2 per le pac (id 2483) - lotto 1*" (funzionale all'attuazione della missione 1 - componente 1 - misure 1.7.1 "*servizio civile digitale*" e 1.7.2 "*rete dei servizi di facilitazione digitale*" del PNRR), dell'importo di euro 2.440.151, IVA inclusa;

VISTO il rilievo istruttorio in data 8 settembre 2023 dell'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, e del Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale;

VISTE le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, pervenute in data 28 settembre 2023;

VISTA la relazione del giorno 9 ottobre 2023, con la quale, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza in entrambi i rilievi, il Magistrato istruttore, Cons. Donato Centrone, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento delle questioni alla sede collegiale;

VISTA la richiesta di deferimento alla Sezione, inoltrata dal Consigliere delegato in pari data;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione n. 53237 del 10 ottobre 2023, di convocazione per il giorno 17 ottobre 2023 della Sezione del controllo per l'esame delle questioni proposte;

VISTA la nota della Segreteria n. 53252 del 10 ottobre 2023, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretariato generale, Dipartimento servizi strumentali, ufficio patrimonio, gare e contratti, Dipartimento per la trasformazione digitale, Ufficio centrale per il riscontro di regolarità amministrativo contabile - UBRRAC) e al Ministero dell'economia e delle finanze (Capo di Gabinetto e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato);

UDITI il relatore, Cons. Cinzia Barisano, e il rappresentante dell'Amministrazione, dott. Renato Catalano, Direttore dell'UBRRAC;

con l'assistenza della dott.ssa Maria Enrica Di Biagio in qualità di segretario verbalizzante di adunanza.

Ritenuto in

**FATTO**

1. In data 7 agosto 2023 è pervenuto all'Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'esame di legittimità ex art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto del 27 giugno 2023 con il quale il Dipartimento per i servizi strumentali, Ufficio patrimonio, gare e contratti ha approvato il contratto esecutivo stipulato dallo stesso Dipartimento e la società *Enterprise services Italia s.r.l.*, nella qualità di mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le società mandanti Datamanagement Italia s.p.a., DS Tech s.r.l., Eustema s.p.a., Exprivia s.p.a., Key Partner s.r.l., Links Management and Technology s.p.a., Lutech s.p.a., Parsec 3.26 s.r.l.. Il contratto esecutivo in esame risulta stipulato in adesione all'accordo quadro sottoscritto fra la CONSIP S.p.A. ed i suddetti operatori economici il 31 gennaio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In fase istruttoria è emersa l'esigenza di chiarire l'assoggettamento a controllo del decreto di approvazione sopra indicato e di verificare la correttezza dei parametri applicati dall'Ufficio al riguardo, fino ad oggi. Si specifica che la prassi dell'Ufficio di controllo è stata quella di ritenere assoggettati a controllo preventivo di legittimità i soli contratti esecutivi stipulati dall'Amministrazione che risultassero adattati alle esigenze dell'Amministrazione mediante la redazione di un *piano dei fabbisogni*, seguito dalla presentazione di un *piano operativo* da parte dell'operatore economico aggiudicatario, che puntualizzasse le prestazioni da fornire e le modalità di esecuzione.

Diversamente, il controllo preventivo è stato escluso, con conseguente restituzione del provvedimento, quando il decreto avesse approvato una mera adesione alla convenzione o accordo quadro CONSIP S.p.A., senza modifiche o integrazioni.

Premesso questo, l'Ufficio ha formalizzato, in data 12 settembre 2023, apposito rilievo, in cui è stato chiesto all'Amministrazione di evidenziare i presupposti di fatto che



comportano l'assoggettamento del provvedimento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti (art. 3, comma 1, lett. *g*), legge 14 gennaio 1994, n. 20), alla luce del comma 2 dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999, che esclude il controllo preventivo in parola sia per le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP S.p.A. che per i relativi contratti esecutivi sottoscritti dalle amministrazioni dello Stato.

Nel caso di specie, il *Piano operativo*, elaborato dall'operatore economico in base alle esigenze manifestate dal Dipartimento nel *Piano dei fabbisogni*, entrambi richiamati dal decreto di approvazione, è sembrato limitarsi ad una ricognizione dei servizi richiesti, tra quelli oggetto dell'accordo quadro stipulato fra CONSIP S.p.A. e la RTI aggiudicataria della gara. In precedenti casi, già esaminati dall'Ufficio di controllo e ammessi a registrazione con nota di osservazione, la predisposizione di un *Piano dei fabbisogni*, e di un successivo *Piano operativo*, aventi l'effetto di adattare i servizi offerti dalle convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP S.p.A. alle esigenze dell'Amministrazione, è stata, infatti, considerata quale presupposto di fatto per ritenere assoggettabile al controllo preventivo di legittimità un contratto attuativo di un "*accordo quadro CONSIP S.p.A.*".

In proposito, il Segretariato generale, Dipartimento per i servizi strumentali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella risposta del 28 settembre 2023, ha confermato che il *Piano operativo*, elaborato dall'operatore economico in base alle esigenze manifestate nel *Piano dei fabbisogni*, richiamati dal decreto di approvazione, si limita ad una ricognizione dei servizi richiesti, tra quelli oggetto dell'accordo quadro stipulato fra CONSIP S.p.A. ed il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario della gara.

**2.** In data 14 agosto 2023, è pervenuto al medesimo Ufficio di controllo il decreto del 31 luglio 2023, con il quale il Dipartimento per la trasformazione digitale ha approvato il contratto esecutivo stipulato tra lo stesso Dipartimento e la società *Enterprise Services*

*Italia s.r.l.*, nella qualità di mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le società mandanti sopra elencate. Anche detto contratto esecutivo è stato stipulato in adesione al medesimo accordo quadro CONSIP S.p.A. di cui sopra.

Anche in questo caso e per le stesse ragioni sopra esposte, l'Ufficio, in data 8 settembre 2023, ha formalizzato apposito rilievo, avente identico contenuto.

Al riguardo, il Dipartimento per la trasformazione digitale, nella risposta del 28 settembre 2023, ha precisato che, nel caso di specie, le prestazioni richieste all'operatore economico, sulla base dell'accordo quadro, risultavano adeguate alle esigenze dell'Amministrazione mediante la redazione (e allegazione al contratto) di un "*Piano operativo*" e di un "*Piano dei fabbisogni*". In particolare, il *Piano dei fabbisogni*, predisposto dal Dipartimento, ed il successivo *Piano operativo*, redatto dal raggruppamento temporaneo di imprese, avente *Enterprise services Italia s.r.l.* quale mandataria, integrerebbero uno specifico adattamento dei servizi oggetto dell'accordo alle necessità dell'Amministrazione, funzionali, nello specifico, all'attuazione della *Misura 1.7* del PNRR "*Competenze digitali di base*". Ha aggiunto il Dipartimento che, nell'accordo quadro in parola, sussistevano, tra gli altri, servizi rivolti alla migrazione in *cloud* e alla gestione di applicazioni possedute dall'Amministrazione, mentre, nel caso di specie, il *Piano dei fabbisogni* non faceva riferimento ad un applicativo già in esercizio, ma ad una piattaforma ancora in fase di validazione, con conseguente possibilità di dover eventualmente intervenire per correzioni e integrazioni prima di entrare in esercizio (a cui si collegano il completamento della migrazione e l'effettiva gestione). Ha, altresì, evidenziato che, in analogia precedente fattispecie e sulla base delle riferite argomentazioni, l'Ufficio di controllo ha proceduto alla registrazione del relativo atto.

La permanenza di profili di dubbio in ordine all'assoggettamento al controllo preventivo dei provvedimenti in parola ha determinato la necessità di deferire i sopra descritti provvedimenti alla valutazione della sede collegiale.

Nell'odierna adunanza, il rappresentante dell'UBRRAC, quale unico rappresentante esterno, non ha presentato memorie, ma ha verbalmente richiamato l'attenzione sulle caratteristiche della *convenzione quadro*, quale accordo cui le amministrazioni meramente aderiscono, e dell'*accordo quadro*, in relazione al quale, avuto riguardo ai contratti esecutivi, si viene a configurare una relazione di *genus a species* rispetto alla convenzione quadro. Nell'ambito della disciplina normativa degli accordi quadro, ha poi ricordato l'esistenza di quelli conclusi con un solo operatore economico o con più operatori economici, per evidenziare che, nel primo caso, le condizioni negoziali fissate nell'accordo quadro vincolano i successivi contratti esecutivi, mentre, nel secondo caso, nell'accordo quadro possono rimanere da determinare alcuni termini della prestazione dei lavori o dei servizi o delle forniture, con possibilità di riapertura del confronto competitivo. Ha, infine, distinto i più risalenti momenti storici, in cui i contratti di adesione non erano inviati alla Corte dei conti per il controllo preventivo, da quelli, più recenti, in cui, diversamente, sono stati inviati.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** Con i decreti deferiti all'esame di questa Sezione di controllo, sono stati approvati contratti esecutivi in adesione ad "*accordi quadro*" stipulati da CONSIP S.p.A., in qualità di centrale di committenza. Nello specifico, il bando di gara era finalizzato, tramite procedura aperta, alla stipula di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. *b*), del previgente Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016, per due lotti: 1 - *Servizi applicativi* e 2 - *Servizi di demand e PMO (Project Management Office)*. Il

raggruppamento di imprese avente come mandataria la società *Entreprise service S.p.A.* è risultato aggiudicatario del *Lotto 1* (avente ad oggetto l'affidamento di *servizi applicativi in ottica cloud e di servizi di demand e project management office* per le pubbliche amministrazioni centrali) ed ha stipulato il relativo accordo quadro in data 31 gennaio 2023. In attuazione di quest'ultimo, i sopra citati Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno proceduto alla stipula di appositi contratti esecutivi, entrambi aventi un importo superiore alla soglia prevista dall'art. 3, comma 1, lett. *g*), della legge n. 20 del 1994.

Il dubbio oggetto del deferimento attiene all'interpretazione dell'eccezione contenuta nell'art. 26, comma 2, della legge n. 488 del 1999, in base alla quale alle convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e ai "*relativi contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge*" (che attribuisce alla Corte dei conti un generale controllo sulla gestione di tutte le amministrazioni pubbliche).

La portata dell'eccezione illustrata assume significato anche alla luce della puntuale elencazione delle tipologie di atti assoggettati a controllo preventivo di legittimità dall'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, ritenuta pacificamente tassativa dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti (cfr., per esempio, Sezione centrale del controllo di legittimità, deliberazioni n. 3/2015/PREV e n. 20/2009/PREV; più di recente, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione n. 78/2022/PREV).

In particolare, il dubbio interpretativo attiene all'assoggettamento a controllo preventivo di legittimità dei contratti stipulati in adesione a "*convenzioni quadro*", o "*accordi quadro*" ad esse assimilabili, sottoscritti dalla CONSIP S.p.A., in qualità di centrale di committenza, in forza dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 (o delle disposizioni legislative successive che alla medesima norma di legge fanno riferimento), nei casi in cui

il ricorso a tali convenzioni/accordi risulti adattato alle esigenze dell'amministrazione mediante la redazione di un *piano dei fabbisogni*, a cui fa seguito, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, la presentazione di un *piano operativo*, che puntualizzi le modalità della prestazione da fornire, i tempi ed i costi di esecuzione.

**2.** L'accordo quadro costituisce una tipologia negoziale prevista dalla direttiva 2014/24/UE sugli appalti (art. 33, oltre ai *considerando* 60 e 61) e recepita dal previgente Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016 (applicabile nella fattispecie in esame *ratione temporis*) e ripresa, nei medesimi termini, dal nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (cfr. artt. 59 e 154, nonché Allegato I.1, art. 2, lett. *n*). E questo, diversamente dallo strumento della convenzione quadro della quale né il previgente né l'attuale Codice forniscono una definizione espressa in termini generali (mentre lo fanno, come più avanti precisato, per le *convenzioni quadro* stipulate da CONSIP S.p.A.).

L'art. 3, comma 1, lett. *iii*), del previgente Codice definisce l'*accordo quadro* come un accordo concluso fra (una o più) stazioni appaltanti e (una o più) imprese, orientato a fissare le clausole, normative ed economiche, relative agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo.

Il medesimo articolo (art. 3, comma 1, lett. *cccc*) prevede che gli strumenti di acquisizione che non richiedano apertura del confronto competitivo costituiscono "*strumenti di acquisto*". Tra questi il legislatore fa rientrare le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., di cui all'art. 26 della legge 488 del 1999, nonché gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza senza riapertura del confronto competitivo e, infine, il mercato elettronico in caso di acquisti effettuati a catalogo.

Diversamente, gli accordi quadro vengono definiti “*strumenti di negoziazione*” quando i relativi contratti esecutivi vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo (art. 3, comma 1, lettera *dddd*) del previgente decreto legislativo n. 50 del 2016).

L’art. 54 del medesimo decreto legislativo, poi, precisa che le stazioni appaltanti possano concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al medesimo Codice, prevedendone la durata.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza contabile (Sezione di controllo Regione siciliana – deliberazione 78/2022/PREV del 14 aprile 2022), l’istituto dell’accordo quadro ha l’obiettivo, espressamente dichiarato nei “*Considerando*” 59 e 60 della direttiva UE n. 24/2014, di migliorare l’efficienza degli appalti pubblici, promuovendo l’aggregazione degli acquisti al fine di ottenere economie di scala. Si tratta di contratto riconducibile al genere degli accordi normativi, con cui le parti definiscono le clausole di successivi atti negoziali, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Anche le convenzioni o accordi quadro, naturalmente, soggiacciono alle disposizioni, delle direttive europee e della legislazione nazionale, volte a promuovere la concorrenza nel mercato delle commesse pubbliche. In aderenza a tali principi la recente sentenza della Corte di giustizia UE 17 giugno 2021 ha sottolineato come il bando di gara debba indicare la quantità e/o il valore stimato, nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire, e che, una volta raggiunto tale limite, detto accordo debba esaurire i suoi effetti.

**3.** Dal punto di vista generale, la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità sia degli accordi quadro che dei successivi, conseguenti, contratti esecutivi è stata confermata, di recente, dalla Sezione centrale del controllo sulla legittimità degli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato. In particolare, nella deliberazione n. 5/2022/PREV del 14 dicembre 2022 è stato sottolineato come i singoli contratti esecutivi,

seppur indipendenti l'uno dall'altro, siano strettamente collegati all'accordo quadro, che costituisce il primo atto di un'unica articolata operazione economica. È stata evidenziata la presenza di un vincolo non solo tra l'accordo quadro ed i contratti discendenti, ma anche tra questi ultimi, che, seppur tra loro autonomi, risultano necessariamente collegati, data la necessità del rispetto del *plafond* massimo di spesa.

Tali considerazioni hanno indotto questa Sezione, in detta sede, a ritenere esperibile, in una logica sistematica che tenesse conto dell'operazione complessiva, il controllo preventivo di legittimità sui decreti approvativi dei contratti stipulati in adesione a contratti quadro, anche di importo inferiore alla soglia indicata all'art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20 del 1994 (purché quello complessivo massimo previsto dall'accordo superi tale soglia).

**4.** Per quanto riguarda l'attività svolta da CONSIP S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, va evidenziato che la stessa, in ragione dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 (nonché dei relativi decreti attuativi, decreti ministeriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2000 e 2 maggio 2001), ha, fra gli altri, il compito di stipulare convenzioni *“ con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato”*.

L'evoluzione normativa, anche attraverso modifiche allo stesso art. 26, ha delineato in maniera sempre più chiara il ruolo di CONSIP S.p.A. quale centrale di committenza avente il compito di concludere convenzioni, accordi o contratti quadro a cui le amministrazioni pubbliche devono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi, rendendo via via sempre più stringente l'obbligo di adesione, in particolare per le amministrazioni dello Stato, a detti atti.

Sinteticamente, l'art. 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999 (come sostituito dall'art.1, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) ha previsto che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. La stipula di un contratto in violazione di dette regole è causa di responsabilità amministrativa e, ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 449, ha poi reso obbligatorio, per tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, l'approvvigionamento di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro CONSIP S.p.A.; le restanti amministrazioni pubbliche, nonché le autorità indipendenti, possono invece ricorrervi ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

L'articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha ribadito quanto previsto dalla normativa in tema di approvvigionamento per l'acquisto di beni e di servizi attraverso gli accordi quadro e gli altri strumenti messi a disposizione da CONSIP S.p.A. Anche in questo caso, pur facendo la norma riferimento ad "*accordi quadro*" (e non a "*convenzioni quadro*") dispone, in maniera simile, che le stazioni appaltanti possono farvi ricorso per l'acquisto di beni e di servizi, salvo, in alternativa, adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro (fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 488 del 1999 e norme successive dettate in materia).

In seguito, l'art. 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (da ultimo novellato dall'art. 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6) ha rafforzato



ulteriormente dette prescrizioni, mediante apposite sanzioni. In particolare, il comma 1 ha prescritto che i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999 (che fa, come visto, letterale riferimento a "*convenzioni quadro*"), nonché, in generale, tutti "*i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.*" (quindi, fra gli altri, anche gli "*accordi quadro*", in assenza di riapertura del confronto competitivo, ex art. 3, comma 1, lett. *cccc*), del decreto legislativo n. 50 del 2016) sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (sanzioni che non si applicano alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli "*strumenti di acquisto*" messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza).

Inoltre, per alcune categorie merceologiche, il comma 7, fermi restando gli obblighi sopra illustrati, ha prescritto che le amministrazioni pubbliche (oltre alle società inserite nel c.d. elenco ISTAT, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le "*convenzioni*" o gli "*accordi quadro*" messi a disposizione da CONSIP S.p.A. (o dalle centrali di committenza regionali, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge n. 296 del 2006). Anche il citato comma 7 ha fatto, tuttavia, salva la possibilità di procedere ad affidamenti autonomi, a condizione che conseguano ad approvvigionamenti da centrali di committenza diverse da CONSIP S.p.A. o da quelle regionali o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori pari ad almeno il 2 o il 5 per cento. La mancata osservanza dell'intero comma 7 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Infine, in materia di servizi informatici, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 512, ha imposto alle amministrazioni pubbliche ed alle società inserite nel c.d. elenco ISTAT di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli “*strumenti di acquisto*” e di “*negoziazione*” messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o dai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali. In aderenza al comma 516, tuttavia, possono procedere ad acquisti autonomi, a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno ovvero in casi di necessità ed urgenza funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Naturalmente, in tutte le ipotesi in cui la norma riconosce alle amministrazioni dello Stato, al ricorrere dei presupposti predeterminati dalla legge, da dimostrare con pertinente motivazione, di non far ricorso alle convenzioni (o accordi) quadro stipulate da CONSIP S.p.A., il relativo contratto (o meglio, il decreto di approvazione) va sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ove superi le soglie di importo previste dall'art. 3, comma 1, lett. *g*), della legge n. 20 del 1994.

**5.** La giurisprudenza contabile in sede di controllo preventivo ha in più occasioni esaminato i diversi profili relativi all'assoggettamento dei contratti di adesione a convenzioni quadro CONSIP S.p.A.

Partendo dal presupposto che il citato comma 2 dell' articolo 26 debba essere considerato norma speciale rispetto a quella di carattere generale contenuta nell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, la Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, nella deliberazione n. 34/2011/PREV, ha evidenziato come l'intento del legislatore sia stato quello di escludere dal controllo preventivo sia le convenzioni CONSIP che i relativi contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, per svolgere su di essi la diversa tipologia di controllo sulla complessiva attività gestoria svolta dalla CONSIP S.p.A.. Il

sistema di approvvigionamento di beni e servizi tramite il meccanismo delle convenzioni CONSIP S.p.A. consente alle pubbliche amministrazioni – sia a quelle che sono obbligate per legge che a quelle che hanno facoltà di ricorrervi – di evitare di svolgere autonomamente le procedure di gara per l'individuazione dei fornitori di determinati beni o servizi, aderendo alla convenzione quadro stipulata previa gara. Ne consegue l'esclusione dal controllo preventivo delle convenzioni quadro che la CONSIP S.p.A. stipula con le società aggiudicatarie delle gare da essa espletate (nell'ambito della quale sono definite le condizioni contrattuali ed economiche cui si deve fare riferimento) e dei singoli contratti che ciascuna amministrazione può, a valle, affidare alla o alle società aggiudicatarie.

In maniera indiretta, inoltre, la sottrazione al controllo preventivo della Corte dei conti dei contratti esecutivi di convenzioni quadro CONSIP S.p.A. si desume anche da alcune pronunce di questa Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato.

In particolare, nella deliberazione n. 9/2012/PREV del 23 aprile 2012, si è affermato l'assoggettamento al controllo preventivo nel caso di contratto stipulato a seguito di una gara a procedura aperta, espletata da CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ma in qualità di stazione appaltante, in forza di apposito atto di delega di funzioni, evidenziando la differenza rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 26, comma 2, della legge n. 488 del 1999.

Analoga fattispecie è stata esaminata nella deliberazione n. 25/2013/PREV del 30 dicembre 2013, dove, nello scrutinare un atto pervenuto al controllo ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 123 del 2011, la Sezione ha ribadito l'assoggettamento a controllo preventivo in ordine a un decreto di approvazione di un contratto stipulato a seguito di

gara aperta condotta da CONSIP S.p.A. sempre su delega dell'Amministrazione, quindi, non in qualità di centrale di committenza ex art. 26 della legge n. 488 del 1999.

Anche nella deliberazione n. 11/2012/PREV del giorno 11 maggio 2012, questa Sezione ha ammesso al visto un decreto del Ragioniere generale dello Stato che approvava una convenzione stipulata con la CONSIP S.p.A. in forza di espressa previsione legislativa (art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2010), fattispecie in cui la Società, come nelle precedenti, non operava in qualità di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 (e norme successive), ma di operatore economico affidatario *in house* di contratti da parte del Ministero socio.

**6.** Premesso tutto questo, e tenuto conto dei sopra descritti orientamenti maturati in seno alla magistratura contabile, è parsa opportuna una pronuncia collegiale da parte di questa Sezione centrale di controllo, che, posta l'esclusione dal controllo preventivo dei contratti di acquisto stipulati in esecuzione di convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. in qualità di centrale di committenza, faccia chiarezza anche riguardo ai casi in cui il ricorso ad accordi o a convenzioni quadro (non essendo rilevante il *nomen iuris* attribuito dalle parti, ma il contenuto dell'atto negoziale) risulti adattato alle esigenze dell'amministrazione mediante la redazione di un *piano dei fabbisogni*, a cui fa seguito, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, la presentazione di un *piano operativo*, che puntualizzi le prestazioni da fornire e le modalità di esecuzione.

Tale fattispecie si riscontra esattamente nei provvedimenti in esame, in cui la precisa individuazione dei servizi da erogare all'amministrazione che stipula il contratto esecutivo (con determinazione dei costi, tempi e modalità) è intermediata da una richiesta che articola le esigenze dell'amministrazione (*piano dei fabbisogni*) a cui fa seguito la redazione, da parte dell'operatore economico, di un documento di dettaglio delle prestazioni da eseguire (*piano operativo*), entrambi espressamente previsti dall'*accordo*

*quadro stipulato dalla CONSIP S.p.A.* del 31 gennaio 2023. Quest'ultimo è concluso con i singoli fornitori aggiudicatari della procedura aperta, i quali, attraverso la sottoscrizione dell'accordo, si impegnano a dare esecuzione ai contratti esecutivi, da perfezionarsi con le modalità indicate nell'accordo quadro stesso e nei limiti dei massimali ivi previsti, per ciascun aggiudicatario. È specificato anche che il fornitore si impegni ad eseguire, *"in ragione di quanto negli stessi richiesto con piano dei fabbisogni"*, le prestazioni specificate nell'accordo quadro, nel capitolato tecnico, nel piano dei fabbisogni e nel contratto esecutivo. Viene anche previsto che, al fine di affidare un contratto esecutivo basato sull'accordo quadro, le singole amministrazioni procedano: a) alla definizione dell'oggetto del singolo affidamento, del quantitativo e dell'importo contrattuale; b) all'invio del piano dei fabbisogni in favore del fornitore; c) al conseguente perfezionamento del contratto esecutivo, nel rispetto delle modalità di cui al capitolato tecnico generale e alle condizioni previste nell'accordo quadro e relativi allegati.

Sempre l'accordo quadro in esame prevede che i corrispettivi per ciascun contratto esecutivo vengano determinati sulla base dei prezzi stabiliti nell'apposito allegato, e prescrive che il fornitore, nel dare seguito al piano dei fabbisogni, debba tenere fermi i prezzi unitari offerti e fornire servizi che devono possedere tutte le caratteristiche dell'accordo quadro. Al contratto esecutivo devono essere tassativamente allegati il piano operativo, che si considera approvato con l'invio dell'ordine di fornitura, ed il piano dei fabbisogni.

La necessaria connessione, in termini di contenuto negoziale, dei contratti esecutivi con gli accordi quadro viene ribadita con norma di chiusura (*"clausola finale"*), che dispone che, con l'accordo quadro, si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, e che, in conseguenza, non può essere sostituito o superato dai contratti esecutivi.

Appare evidente che, all'interno della vincolante e specifica disciplina contenuta nell'accordo quadro in esame, relativa ai termini ed alle condizioni che i successivi contratti esecutivi devono rispettare, il *piano dei fabbisogni* ed il successivo *piano operativo* si atteggino quali articolazioni fisiologiche del quadro esigenziale dell'amministrazione richiedente e delle prestazioni che l'operatore economico deve fornire (senza che vi sia spazio per la rinegoziazione di clausole, normative o economiche, dell'accordo quadro).

Come sopra anticipato, il compito, tra l'altro, di "*concludere direttamente per conto del Ministero e delle altre pubbliche amministrazioni, con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi, le convenzioni ed i contratti quadro, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488*" e di "*determinare le modalità di adesione delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni, alle convenzioni ed ai contratti quadro stipulati ai sensi dell'art. 26*" suddetto, è espressamente attribuito a CONSIP S.p.A. dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2000 (di conferimento a quest'ultima dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato).

Quando, in disparte il *nomen iuris* attribuito dalle parti, l'atto negoziale configura uno "*strumento di acquisto*" (*species* dell'accordo quadro) concluso da CONSIP S.p.A. in qualità di centrale di committenza (come da definizione contenuta nel citato art. 3, comma 1, lett. *cccc*), del decreto legislativo n. 50 del 2016, che riconduce a tale categoria le *convenzioni quadro CONSIP S.p.A.*), cui l'amministrazione aderisce (o meglio, deve aderire), pur ovviamente potendo articolare l'ambito delle proprie esigenze, ma sempre all'interno delle condizioni e dei termini contenuti nell'accordo quadro, che si utilizzi quest'ultimo termine o quello di "*convenzione quadro*" l'essenza negoziale resta la medesima.

In sostanza, quando si aderisce ad un "*accordo quadro*" completo ("*strumento di acquisto*"), cioè quando l'accordo contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione oggetto della richiesta di beni, servizi o forniture in sede di contratto esecutivo, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori parti dell'accordo effettuerà la prestazione, ad esso l'amministrazione aderisce senza riapertura del confronto competitivo (come accade, invece, per gli accordi quadro qualificati quali "*strumenti di negoziazione*"), pur se sulla base di un contratto esecutivo che ne definisce, preventivamente, le esigenze.

Operando, come visto, l'accordo quadro del 31 gennaio 2023, in esame, quale "*strumento di acquisto*", ex art. 3, comma 1, lett. *cccc*), del previgente Codice dei contratti, senza richiedere, anzi precludendo la riapertura di un confronto competitivo (funzionale a rinegoziare le clausole negoziali, in termini di prezzo e di contenuto/qualità delle prestazioni), perché contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione e che consentono di individuare, tra gli aggiudicatari, l'operatore che adempierà le obbligazioni, esso rappresenta il semplice strumento per individuare le prestazioni da rendere all'amministrazione, con le relative modalità, tempi e costi.

Quando si verte in ipotesi aventi queste caratteristiche, l'esclusione del controllo preventivo, che l'art. 26, comma 2, della legge 488/1999 pone avuto riguardo alle *convenzioni quadro* stipulate dal CONSIP S.p.A. ed ai relativi contratti formalizzati dalle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi estesa anche ai contratti esecutivi che accedono ad *accordi o contratti quadro*. Il diverso *nomen iuris* utilizzato con riferimento all'atto a monte (convenzione, accordo o contratto quadro) diventa, infatti, irrilevante se l'atto negoziale mantiene le sopra descritte caratteristiche (di "*accordo quadro*" quale "*strumento di acquisto*", categoria a cui la legge, come visto, riconduce le "*convenzioni quadro*" stipulate dalla CONSIP S.p.A.).

Del resto, anche dal contesto normativo suindicato, si desume come i termini di *convenzione* o *accordo quadro* siano usati promiscuamente anche dal legislatore (nonché dall'autorità amministrativa preposta alla stipula).

Peraltro, l'esclusione dal controllo preventivo di legittimità dei contratti esecutivi stipulati in adesione a *convenzioni quadro* (ma anche a *contratti o accordi quadro* aventi le medesime caratteristiche) sottoscritte da CONSIP S.p.A. in qualità di centrale di committenza appare rispettare, fra l'altro, il collegamento funzionale esistente con l'accordo/convenzione quadro a monte, evidenziato, sia pure con riferimento alla fattispecie negoziale generale, da questa Sezione nella citata deliberazione n. 5/2022/PREV.

Si aggiunge, da ultimo, anche una considerazione di tipo pragmatico: sottoporre i contratti esecutivi, al ricorrere dei sopra illustrati presupposti, a controllo preventivo di legittimità verrebbe a scontrarsi non solo con l'espressa sottrazione normativa per le convenzioni quadro (e, come detto, anche dei contratti e accordi quadro aventi le medesime caratteristiche) e dei relativi contratti esecutivi, ma anche con la generale impossibilità di assoggettare a controllo preventivo di legittimità atti negoziali stipulati da un soggetto societario estraneo al perimetro delle amministrazioni pubbliche di riferimento dell'art. 3 della legge 20/1994, che di detti contratti esecutivi costituirebbero atti presupposti.

Tutto ciò premesso, alla luce delle considerazioni sopra riportate, il Collegio, pur auspicando un intervento del legislatore che definisca a livello normativo le specifiche caratteristiche degli atti negoziali da sottoporre a controllo preventivo di legittimità *in subjecta materia*, ritiene esclusi dal controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della legge 488 del 1999, i contratti esecutivi stipulati dalle amministrazioni dello Stato in adesione a *convenzioni, contratti o accordi quadro* stipulati da CONSIP



S.p.A., che, in quanto “*strumenti di acquisto*”, siano completi delle condizioni contrattuali ed economiche di riferimento di detti contratti e, come tali, non richiedano riapertura di un confronto competitivo (a differenza degli accordi quadro, nei casi in cui, come previsto dalla legge, operino come “*strumenti di negoziazione*”).

Per le ragioni illustrate, la Sezione ritiene che i decreti in esame non siano assoggettabili a controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

### **PQM**

la Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato dichiara che non vi è luogo a provvedere in merito ai provvedimenti in epigrafe.

*Il Presidente*

Ermanno Granelli

*(firmato digitalmente)*

Il Relatore

Cinzia Barisano

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 9 novembre 2023

*Il Dirigente*

Francesca Pluchinotta Palmeri

*(firmato digitalmente)*